

Questionario della Terza Commissione di Studio IAJ 2024 Sudafrica

PAESE: ITALIA

Nel 2024, la Terza Commissione di Studio dell'UIM intende esaminare il tema: *“la rapida evoluzione della fabbricazione delle sostanze illecite e le sfide per la buona riuscita delle azioni giudiziarie”*.

Il contesto di riferimento:

In generale, un precursore è una materia prima utilizzata per fabbricare una sostanza stupefacente, psicotropa o un altro precursore. Un sottoinsieme di materie prime è soggetto a controllo nazionale o internazionale, ma esistono diverse materie prime utilizzate nella fabbricazione di droghe illecite che non sono ancora controllate, spesso chiamate “prodotti chimici non classificati”.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 fornisce il quadro giuridico necessario per affrontare il problema del traffico internazionale di stupefacenti, inclusa la fabbricazione. Con 191 Stati aderenti, questa Convenzione gode di un'adesione quasi universale.

L'articolo 12 della Convenzione del 1988 introduce una serie di misure di controllo volte a garantire il controllo delle sostanze iscritte nella lista internazionale frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, note anche come “precursori”. Il principio alla base del controllo dei precursori è che il rifiuto di fornire queste sostanze ai produttori e fabbricanti illeciti di droghe comporterà una riduzione della fabbricazione di droghe illecite.

La decisione di porre un precursore chimico sotto controllo internazionale spetta alla Commissione degli Stupefacenti delle Nazioni Unite (CND), un organo politico del sistema delle Nazioni Unite che ha la responsabilità primaria delle questioni legate alle droghe. La decisione della CND di iscrivere una sostanza è motivata dalla valutazione tecnica dell'Organo Internazionale di Controllo degli Stupefacenti (OICS).

L'articolo 12 della Convenzione del 1988 stabilisce un sistema in cui le autorità nazionali competenti designate, con il supporto dell'OICS, monitorano le importazioni e le esportazioni dei precursori iscritti nelle Tabelle I e II della Convenzione del 1988. Infine, le legislazioni nazionali regolamentano a diversi livelli la fabbricazione, il commercio e la distribuzione di queste sostanze, così come di qualsiasi altra sostanza che possa essere utilizzata nella fabbricazione di droghe illecite.

L'evoluzione dei mercati delle droghe illecite verso le droghe di sintesi, comprese le cosiddette nuove sostanze psicoattive, riflette l'uso crescente da parte dei produttori di droghe criminali di precursori non iscritti, inclusi i precursori di sintesi. Per affrontare questa evoluzione, alcuni legislatori pongono sotto controllo nazionale intere famiglie di sostanze chimiche e incitano gli operatori delle industrie chimiche a esercitare diligenza nella vendita dei loro prodotti.

Allo stesso modo, e tenendo presente l'articolo 13 della Convenzione del 1988, alcune giurisdizioni estendono anche il controllo e la diligenza ragionevole al mercato delle attrezzature essenziali che potrebbero essere utilizzate nella fabbricazione di sostanze illecite. L'evoluzione dei mercati delle sostanze illecite verso le droghe di sintesi, comprese le c.d. nuove sostanze psicoattive, riflette il maggiore utilizzo, da parte dei fabbricanti di droghe, dei precursori non iscritti nelle tabelle, tra cui emergono i precursori di sintesi. Per affrontare questa evoluzione, alcuni ordinamenti hanno posto sotto il controllo nazionale intere famiglie di sostanze chimiche e incitano gli operatori delle industrie chimiche a fare prova di diligenza nella vendita dei loro prodotti. Allo stesso tempo, avuto riguardo

all'art. 13 della Convenzione del 1988, alcune giurisdizioni estendono parimenti il controllo e la diligenza ragionevole al mercato delle attrezzature essenziali suscettibili di utilizzo nella fabbricazione delle droghe.

1. Il vostro Paese dispone di leggi, regolamenti o altre normative relative al tema del dibattito di quest'anno – le sostanze chimiche e le attrezzature suscettibili di essere utilizzate nella fabbricazione e nel traffico di sostanze illecite – anche per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione, la distribuzione e l'utilizzo sul piano nazionale e il dovere di diligenza nel settore privato?

L'Italia dispone di una normativa specifica in materia di stupefacenti: si tratta del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, denominato *Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*.

Esso disciplina, tra l'altro, le attribuzioni del Ministero della Salute in materia di controllo e vigilanza sulla regolamentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, con particolare riguardo ai criteri per la formazione delle tabelle e alle norme che regolano le autorizzazioni per i privati (in particolare, imprese ovvero soggetti esercenti professioni sanitarie) che possono coltivare, detenere, utilizzare, importare o esportare sostanze chimiche.

Per quanto riguarda il dovere di diligenza nel settore privato, in generale, l'esercizio di attività pericolose è regolato dal codice civile e dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Il vostro Paese dispone di una legge specifica sul controllo dei precursori?

Titolo della legge in vigore e data della sua adozione.

Ultima modificazione/aggiornamento della legge.

L'Italia ha recepito la Convenzione ONU siglata a Vienna il 20 dicembre 1988 con la **Legge 5 novembre 1990, n. 328**.

A partire dagli anni Novanta, l'ordinamento comunitario ha introdotto una apposita legislazione per i precursori di droghe, mediante l'emanazione di una serie di regolamenti e direttive.

A partire dal 18 agosto 2005, in particolare, la precedente normativa comunitaria è stata integralmente sostituita dall'entrata in vigore di tre nuovi regolamenti, i **Reg. CE 273/2004, 111/2005 e 1277/2005**. Occorre menzionare, altresì, la **Decisione quadro del Consiglio n. 2004/757/GAI** "riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti", il cui art. 2 stabilisce che ciascuno Stato membro provveda a punire "la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione di precursori, quando la persona che compia tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti".

L'Italia ha recepito con molto ritardo la normativa europea (tanto da essere condannata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 29 luglio 2010).

A fronte di tale importante quadro di obblighi derivanti dalla normativa sovranazionale, l'Italia solo con il **D.lgs. 24 marzo 2011, n. 50** ha introdotto nell'ordinamento interno una disciplina organica in materia di precursori di droghe, anche definiti sostanze classificate.

Come detto, l'Italia già disponeva di una normativa specifica in materia di stupefacenti e in particolare il **Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309**.

Fino al 2011, l'art. 70 del DPR citato, rubricato "*Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope*", costituiva la base normativa principale in materia di precursori. A ben vedere, la legge italiana terminologia neppure utilizzava il termine "precursore", che invece veniva espressamente utilizzato dal legislatore comunitario. Non solo sul piano linguistico, ma anche su quello della regolamentazione sostanziale il dispositivo italiano si rivelava insufficiente.

La normativa del 1990, infatti, **disciplinava i precursori insieme alle sostanze stupefacenti vere e proprie senza tenere conto delle importanti differenze di impiego** (per le sostanze stupefacenti l'uso prettamente farmaceutico o abuso anche individuale, mentre per i precursori un uso industriale anche non farmaceutico), e neppure regolamentava tutte le ipotesi previste, invece, dai regolamenti comunitari (ad esempio in materia di licenze, autorizzazioni, funzionario competente, esclusioni, rendicontazione, etc.).

La legge delega 4 giugno 2010 n. 96, all'art. 45, ha quindi conferito delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari, prevedendo espressamente la necessità di distinguere nettamente tra sostanze stupefacenti e psicotrope, da un lato, e precursori, dall'altro. Questo è avvenuto con **il D.lgs. 24 marzo 2011, n. 50**, che ha modificato gli artt. 70, 71, 72 del Testo Unico in materia di stupefacenti.

Sono state dunque indicate specificamente le sostanze ricomprese tra i precursori, in ossequio al principio di tassatività. La normativa prevede, oltre alle singole, autonome sostanze, anche le "miscele" e i "prodotti naturali" che contengono tali sostanze.

È stato adeguato, poi, il sistema sanzionatorio interno.

L'Art. 70 Dpr 309/1990 contiene l'intera disciplina in materia di precursori di droghe, ossia le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell'Allegato I al Regolamento CE n. 273/2004 e dell'allegato al Reg. CE n. 111/2005. Il legislatore ha operato un formale rinvio alle fonti comunitarie. Le sostanze sono distinte in base alla pericolosità.

3. Nel vostro Paese, l'approvazione di un giudice è condizione preliminare necessaria per l'apertura di un'inchiesta in caso di distrazione o traffico di precursori? Del pari, un provvedimento giudiziale o l'approvazione di un giudice sono necessari per eseguire delle consegne controllate di certe sostanze?

L'apertura in sé di una indagine non è sottoposta al controllo di un giudice ma è esercitata, secondo i principi generali, dal Pubblico Ministero.

I singoli atti di indagine possono essere soggetti ad autorizzazioni giudiziali (ad esempio, in materia di intercettazioni o altro, salvi casi di urgenza, nei quali è tuttavia sempre previsto un controllo, *a posteriori*, dell'organo giudicante).

Il trasporto di sostanze non è subordinato all'emanazione di provvedimenti giurisdizionali ma amministrativi, diversamente modulati a seconda della categoria rilevante.

Sono previste tre categorie di sostanze.

Per le sostanze definite precursori di droghe e inserite nella categoria 1 dell'art. 70 Dpr 309/1990, è previsto che le attività di immissione sul mercato, di esportazione/importazione ed anche di mera detenzione, siano soggette a stringenti controlli e in particolare al rilascio di una licenza da parte dell'organo di vigilanza individuato dal Ministero della Salute. All'interno dell'Unione Europea, è obbligatorio che le sostanze della categoria 1 siano fornite unicamente ad operatori che siano, a loro volta, in possesso di una licenza per l'utilizzo.

La licenza sostituisce la precedente autorizzazione ministeriale, ha validità triennale, deve essere comunicata a molteplici soggetti istituzionali (per consentirne la vigilanza) ed è necessario anche in favore di chi intenda solo detenere le predette sostanze.

In mancanza di licenza, dunque, ha carattere penalmente rilevante l'indebita disponibilità di queste sostanze, anche quando tali condotte non siano inquadrabili nell'ambito dell'immissione sul mercato, dell'esportazione o dell'importanza.

Sono invece previsti controlli meno stringenti per le attività immissione sul mercato, di esportazione/importazione relative alle sostanze qualificate nella categoria 2, per le quali è necessario e sufficiente che gli operatori si registrino presso il Ministero della salute con la previsione di una esenzione da tale obbligo per gli operatori che non superano, in un anno, determinate soglie previste dall'Allegato II al Reg. CE n. 273/2004.

4. Quando un reato connesso alle sostanze stupefacenti o ai precursori è oggetto di indagine nel vostro Paese, il potere giudiziario ha un ruolo a) nella richiesta di informazioni presso uno Stato terzo e/o b) nel fornire informazioni a uno Stato terzo?

Se la risposta è positiva, quali sono le leggi, i regolamenti o le regole di procedura applicabili?

L'Autorità Giudiziaria richiedente o richiesta può assumere un ruolo di primo piano nella trasmissione delle richieste relative alle esigenze di acquisizione investigativa e/o probatoria ovvero nella trasmissione di informazioni sollecitate dall'Autorità Giudiziaria di un altro Stato.

Per quanto riguarda le **rogatorie internazionali**, sono tre i canali di comunicazione con lo Stato estero: la via diplomatica (modalità tradizionale di trasmissione, che implica l'invio della richiesta al Ministero degli Esteri, il quale, su invito del Ministro della Giustizia, invia la richiesta e impartisce direttive e istruzioni alla rappresentanza diplomatica presso lo Stato estero); la corrispondenza tra Ministri della Giustizia; la trasmissione diretta, prevista da numerose convenzioni, tra Autorità giudiziarie interessate.

Per i paesi aderenti all'**Accordo di Schengen**, invece, è prevista la **comunicazione diretta tra Autorità Giudiziarie e la sola informazione al Ministro della Giustizia**.

L'art. 53, co. 1, della L. 30 settembre 1993, n. 388, che ha ratificato l'Accordo di Schengen, espressamente prevede, infatti, che le domande di assistenza giudiziaria possano intervenire direttamente tra magistrati e nello stesso modo possono essere inviate le risposte.

Nell'ambito del diritto dell'UE, particolarmente significativo è lo strumento **dell'Ordine Europeo di Indagine (OEI)**, quale decisione giudiziaria emessa o convalidata dall'autorità giudiziaria di un paese dell'UE per ottenere atti di indagine effettuati in un altro paese UE al fine di raccogliere elementi di prova in materia penale.

L'istituto, regolato nella Direttiva del 3 aprile 2014, è basato sul principio del reciproco riconoscimento: l'autorità di esecuzione è tenuta a riconoscere e a garantire l'esecuzione della richiesta formulata dall'altro paese. L'esecuzione deve essere eseguita con le stesse modalità che si seguirebbero se l'atto investigativo fosse ordinata da un'autorità dello Stato di esecuzione. Un OEI può essere emanato anche per ottenere prove già esistenti.

L'ordine europeo di indagine, ad esempio, deve essere necessario, proporzionato e consentito in casi nazionali analoghi.

In linea generale, secondo le convenzioni internazionali, per le rogatorie internazionali trova applicazione il principio della *lex loci*, che implica l'applicazione delle norme procedurali dello Stato in cui l'atto viene compiuto, costituente tipico esercizio di sovranità dello Stato richiesto.

La prova non può tuttavia essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, tra i quali, anzitutto, il diritto di difesa.

Il problema più spinoso riguarda dunque l'individuazione del nucleo essenziale di diritti difensivi che deve essere rispettato ai fini dell'utilizzabilità dell'atto.

Le concrete modalità del diritto di difesa, infatti, sono regolate dalla legge dello Stato in cui si compie l'atto, che può modulare il diritto di difesa in modo variabile a seconda dei segmenti procedurali, fino a ritenerlo garantito anche dalla mera assistenza e rappresentanza del difensore. La Corte di Cassazione italiana, ad esempio, ha ritenuto validi gli atti compiuti in assenza della persona offesa, in quanto la partecipazione dell'interessato all'assunzione della prova nel paese straniero, pur in presenza di una espressa richiesta del giudice italiano, non comporta alcuna nullità o inutilizzabilità. L'inutilizzabilità, in altre parole, non può discendere dalla mera inosservanza delle regole del diritto interno del paese richiedente.

A ciò si aggiunga che le fonti internazionali consentono di integrare le modalità procedurali dello Stato richiesto con altre forme necessarie secondo la legge dello Stato richiedente, sempre che tali modalità integrative non si pongano in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. In ogni caso il nostro codice di procedura penale – le cui regole si applicano, come si è detto, in via sussidiaria ove non esistano altre fonti regolatrici della materia – stabilisce espressamente, all'art 729 co.2 che se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con

modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilità è prevista dalla legge italiana.

È possibile, infine, che alcuni atti e documenti vengano spontaneamente ed autonomamente consegnati da un'autorità straniera all'autorità italiana. In questo caso la trasmissione non deve necessariamente avvenire con lo strumento della rogatoria, in quanto sono previste dalla normativa internazionale numerose forme di cooperazione, ad esempio quelle tra le diverse forze di polizia.

5. Il vostro Paese dispone di regole giudiziarie relative alla sorveglianza della fabbricazione e della distribuzione di precursori applicabili all'insieme del territorio nazionale?

Esiste una normativa specifica di derivazione europea, che è stata integrata nel Testo Unico in materia di stupefacenti (Dpr 309/1990).

Si rinvia integralmente alla risposta sub 2).

6. Il vostro Paese dispone di leggi o regolamenti specifici che criminalizzano la fabbricazione, il trasporto e la distribuzione delle attrezzature essenziali destinate alla fabbricazione di sostanze stupefacenti?

Non è oggetto di fattispecie incriminatrice autonoma la fabbricazione, il trasporto e la distribuzione delle *attrezzature* necessarie alla fabbricazione di sostanze. Tuttavia, la realizzazione di utensili, apparecchi, macchine, lampade, etc. può essere considerata come condotta illecita rilevante penalmente quale contributo nel reato di produzione o traffico di stupefacenti (concorso materiale di persone nel reato).

7. Per quanto riguarda i prodotti chimici non iscritti nelle tabelle e le attrezzature, il semplice fatto che essi non siano stati correttamente dichiarati alla dogana è sufficiente ad imputare al fornitore la “conoscenza” del loro utilizzo per la fabbricazione illecita di droghe?

Ai fini dell'individuazione delle condotte penalmente sanzionate occorre distinguere diverse fattispecie e in particolare chiarire alcuni concetti di base. Secondo la legge italiana (art. 70 DPR 309/1990) è “immissione sul mercato” ogni attività tesa a fornire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze classificate ovvero a immagazzinare, fabbricare, produrre, trasformare, commerciare, distribuire o intermediare tali sostanze, ai fini di eseguire forniture all'interno del territorio europeo.

È considerato “operatore” ogni persona fisica o giuridica che operi nel settore dell'immissione sul mercato di sostanze classificate, nonché una persona fisica o giuridica che operi, secondo quanto previsto dai regolamenti europei, nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate nei confronti di paesi extra UE.

Chiunque esegue operazioni di *immissione sul mercato* ovvero semplicemente *detiene* tali sostanze, senza avere ottenuto la relativa licenza, è punito con una pena detentiva e con la multa.

Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registrato secondo il co. 5 dell'art. 70, la pena è aumentata. Si tratta, secondo il dato testuale, di una circostanza aggravante, ma parte della dottrina considera tale fattispecie come una figura autonoma di reato, discendente dalla “infedeltà” dell'operatore che costituirebbe il cuore del fatto tipico.

Dalla previsione distinta di queste due ipotesi – che si tratti di due distinti reati ovvero di un solo reato con previsione di un'aggravante – può desumersi che il fornitore, regolarmente munito dei relativi titoli amministrativi, che ceda a un soggetto terzo (operatore) i prodotti e le sostanze chimiche, non può essere presuntivamente considerato responsabile dell'utilizzo illecito delle sostanze stesse da

parte del cessionario che non abbia correttamente dichiarato alle competenti autorità il tipo e la quantità di sostanze detenute.

Sono poi incriminate le fattispecie di esportazione o importazione compiute da soggetti muniti di licenze ma privi delle specifiche autorizzazioni.

La riforma del 2011 ha ampliato le condotte sanzionate: oltre alla produzione, commercializzazione, importazione/esportazione o transito illecito, ora rilevano anche la fornitura a titolo oneroso o gratuito, la detenzione, l'immagazzinamento, la fabbricazione, la trasformazione, la distribuzione o l'intermediazione delle sostanze in assenza del prescritto provvedimento autorizzatorio.

È importante sottolineare che l'illiceità di queste condotte è connessa al *mancato possesso della licenza* (ovvero alle ipotesi di licenza revocata o scaduta), non avendo invece alcun rilievo l'accertamento della destinazione finale d'uso dei precursori.

8. Nel vostro Paese, delle leggi nazionali prevedono misure e/o sanzioni civili, penali o amministrative per lottare contro la produzione di sostanze chimiche non iscritte oppure per gestire il problema dei c.d. precursori emergenti, in particolare quelli che sono utilizzati come materie prime e/o intermediari nella fabbricazione illecita di sostanze iscritte nelle tabelle I e II della Convenzione del 1988?

Si rinvia integralmente alla risposta sub 2).

9. Precisate gli elementi di informazione specifici e il livello di dettaglio che vi permetterebbero, in qualità di giudice, di agire sulla base di informazioni o prove ricevuti dai vostri omologhi stranieri nel quadro di inchieste relative ai nuovi prodotti chimici precursori di droghe che non sono sotto controllo nel vostro Paese.

Quanto alla conduzione di un'indagine da parte del magistrato del Pubblico Ministero, è necessario sicuramente un nucleo minimo di dettaglio concernente il tipo di sostanza, i soggetti interessati, i luoghi di transito, etc. Con particolare riguardo alla localizzazione della sostanza, secondo la giurisprudenza la relazione di effettiva disponibilità della droga (importante ai fini della determinazione della condotta) inizia a sussistere sin dall'accordo preliminare con il fornitore.

Non è agevole, tuttavia, indicare con una risposta univoca il livello di specificità richiesto ai fini dell'efficacia dell'azione giudiziaria sinergica.

Occorre che i principi che regolano la cooperazione penale siano rispettati.

10. Esistono disposizioni specifiche che vi permettono, in quanto giudice, di agire su prodotti chimici non iscritti e che non abbiano un utilizzo legittimo conosciuto? Il vostro lavoro potrebbe essere facilitato in caso di ricezione di informazioni provenienti da un organismo internazionale o un insieme di informazioni provenienti da altri paesi che indicano che un prodotto chimico non ha alcun utilizzo legittimo conosciuto?

Allo stato, la produzione, l'utilizzo, il commercio etc. di prodotti c.d. non iscritti non possono essere considerate condotte penalmente rilevanti.

Gli studiosi hanno messo in luce che la complessità della materia degli stupefacenti è legata proprio alla difficoltà di individuare, dal punto di vista ontologico, una definizione condivisa di "sostanza stupefacente".

In Italia il **criterio tabellare** vigente deve essere considerato come l'unico capace di assicurare certezza in ordine alla natura stupefacente di una sostanza.

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, in via generale, la nozione legale di stupefacente deve essere ancorata al sistema tabellare, al fine di definire l'ambito di **tipicità** delle diverse disposizioni incriminatrici (Cass. Sez. Un., n. 9973 del 24 giugno 1998; Cass., Sez. Un., n. 29316 del 26 febbraio 2015).

Secondo la normativa italiana possono avere rilievo anche le semplici “preparazioni” nonché “tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotte”, purché relativi a sostanze previste nelle tabelle, sicché anche sotto tale aspetto può affermarsi che nell’attuale orientamento penale vige una nozione legale e non sostanziale di sostanza stupefacente.

11. In qualità di giudice, se si riceve una richiesta di assistenza in un reato legato alla droga/precursori da un paese straniero, sia nella fase investigativa sia nel contesto di un procedimento giudiziario (un’udienza o un processo), come è rilevante per la decisione assicurarsi che i diritti umani fondamentali, i principi di giustizia naturale e/o le regole di equità procedurale vigenti nel vostro paese siano rispettati?

Le prove non possono essere ottenute in violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, tra cui, in primo luogo, il diritto alla difesa. La questione più complessa riguarda l’identificazione del nucleo essenziale dei diritti difensivi che devono essere rispettati affinché l’atto sia ammissibile. Le modalità specifiche del diritto di difesa sono regolate dalla legge dello Stato in cui l’atto viene eseguito, sicché può variare il diritto di difesa in base alle regole procedurali. Inoltre, le fonti internazionali consentono di integrare le modalità procedurali dello Stato richiesto con altre forme necessarie previste dalla legge dello Stato richiedente, purché tali modalità supplementari non siano in conflitto con i principi fondamentali della legge dello Stato richiesto. In ogni caso, il nostro codice di procedura penale – le cui norme si applicano in via sussidiaria laddove non esistano altre fonti normative – stabilisce espressamente, all’articolo 729, comma 2, che se lo Stato estero esegue la richiesta di assistenza in modalità diverse da quelle indicate dall’autorità giudiziaria, gli atti compiuti sono inammissibili solo nei casi in cui l’inammissibilità sia prevista dalla legge italiana.

12. Descriva la sua esperienza personale come giudice, rilevante per il tema di quest’anno, che si tratti di presiedere un’udienza di estradizione (una richiesta di estradare una persona accusata verso un altro paese affinché venga processata in quel paese), o di ricevere prove in un procedimento giudiziario nel vostro paese da un testimone che testimonia da un altro paese con l’aiuto di funzionari giudiziari dello Stato richiesto, ovvero di aiutare ad organizzare la testimonianza di un testimone in un procedimento giudiziario in un altro paese dallo Stato italiano, o ancora di rispondere a una richiesta di assistenza da una corte internazionale come quella dell’Aia, o altro (esempi non esaustivi).

Nell’ambito della mia esperienza personale, ho avuto l’opportunità di affrontare richieste riguardanti individui soggetti a un Mandato d’Arresto Europeo o a un’extradizione e detenuti in Italia per ragioni non legate alla condanna richiesta per estradizione dallo Stato estero. In questi casi, l’autorità giudiziaria estera richiede all’autorità giudiziaria italiana di ascoltare l’individuo detenuto. La richiesta viene trasmessa dalla Procura della Repubblica competente al magistrato di sorveglianza, che deve fissare data e ora dell’udienza – che può svolgersi di persona o tramite collegamento video con la struttura penitenziaria – attraverso un decreto contenente l’avviso di convocazione da notificare alla parte e al suo difensore. La nomina di un interprete può essere necessaria nei casi in cui il detenuto non comprenda o non parli sufficientemente la lingua italiana. Infatti, anche nella fase esecutiva, si applicano le norme previste dagli articoli 143 e seguenti del codice di procedura penale, come modificati a seguito del recepimento della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. È importante spiegare al condannato il motivo per cui un’autorità giudiziaria estera richiede il consenso all’estensione dell’extradizione o la rinuncia al principio di specialità. Spesso, indipendentemente dalle questioni linguistiche, il livello culturale dei condannati non è sufficiente a comprendere pienamente le implicazioni della situazione.